



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00590

24 GEN. 2006

Prot. n.
(citare nella risposta)

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel .+39 06.42.03.161 r.a. - Fax +39 06.48.91.23.36
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **ADL** Area 1/2/4

Rifer del

Allegati come da testo

Oggetto: **Riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.**

**Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri**

**Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri**

**Ai Signori
Consiglieri Nazionali**

**Al Presidente
della Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti**

LORO SEDI

Si trasmette in allegato il parere reso dal Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con il quale si interpreta la recente Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva Zappalà), nel senso che "il professionista che ha superato l'esame di Stato previsto per l'iscrizione all'Albo professionale dei geometri e, a maggior ragione, i professionisti che sono iscritti all'albo stesso, sono professionisti coperti dalla Direttiva 89/48/CEE".

Pertanto, ai sensi del suddetto autorevole parere, ai geometri è riconosciuto, anche in ambito comunitario, la formazione universitaria post-secondaria introdotta dal D.P.R. n. 328/2001.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie
Ufficio per le politiche sociali, culturali*

Il Direttore Generale

Prot. 656

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI		
ASSEGN	ARRIVO	SIGLA
	23 GEN. 2006	
112	00513	Roma 20.01.2006

Pinella Lombardi

Al Presidente
Consiglio Nazionale Geometri
Geom. Piero Pannunzi

ROMA

Oggetto : Riconoscimento qualifiche professionali- Figura del geometra.

Con riferimento alla nota di codesto Consiglio Nazionale del 16 novembre 2005 con la quale si chiedono delucidazioni circa le modalità applicative della direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimenti professionali alla professione italiana del "geometra", si precisa quanto segue.

La recente legislazione italiana che ha modificato le condizioni formative d'accesso alla professione di geometra (D.P.R. N. 328/2001, art. 55) ha prodotto, a livello comunitario, un cambiamento per quello che riguarda l'individuazione della direttiva di riferimento.

Più precisamente, la disciplina relativa all'accesso alla professione, in vigore prima del 2001, aveva portato a catalogare la professione stessa nel campo di applicazione della direttiva 92/51/CEE, mentre il D.P.R. sopra citato ha introdotto modifiche tali da farla transitare nel campo di applicazione di un'altra direttiva, la 89/48/CEE.

Conseguentemente, in ambito nazionale, con il decreto legislativo n. 277/2003 si sono introdotte le necessarie modifiche sia nel decreto legislativo n. 115/92, di recepimento della direttiva 89/48/CEE, inserendo nell'Allegato I la professione di geometra, sia nel decreto legislativo n. 319/94, di recepimento della direttiva 92/51/CEE eliminando il riferimento a detta professione nell'Allegato C.

In ambito comunitario, quindi, il professionista che ha superato l'esame di stato previsto per l'iscrizione all'Albo professionale dei geometri e, a maggior ragione i professionisti che sono iscritti all'Albo stesso, sono professionisti coperti dalla direttiva 89/48/CEE e, a partire dal 20 ottobre 2007, dalla direttiva 2005/36/CE, art. 11, lettera d) e, se del caso, anche art. 12, secondo comma.

Il riferimento alla professione di "geometra" contenuto nell'allegato C della direttiva 92/51/CEE e conseguentemente ripreso dall'Allegato II della direttiva 2005/36/CE hanno carattere transitorio in attesa del completamento delle procedure di comitatologia attivate a seguito di specifica richiesta di cancellazione presentata dall'Italia alla Commissione europea.

La presenza di tali riferimenti, comunque, non influisce negativamente sui diritti che i geometri possono far valere nel caso di trasferimento del centro dei loro interessi professionali in altri stati membri dell'Unione europea.

Si rimane a disposizione del Consiglio per qualsiasi ulteriore necessario chiarimento.

Armanda Bianchi Conti
